

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi delle aziende agricole. Il Contraente può scegliere le garanzie da attivare all’interno delle seguenti Sezioni: Incendio; Furto; Responsabilità civile; Tutela Legale.



Che cosa è assicurato?

Sezione A – Incendio

La Società, a seguito di incendio, fulmine, esplosione e scoppio:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, (ad esclusione delle macchine agricole), compresi i guasti provocati nel tentativo di arrestare l’incendio;
- ✓ indennizza i danni indiretti per interruzione od intralcio attività;
- ✓ rimborsa le spese di demolizione e sgombero e quelle di rimozione e ricollocamento delle cose assicurate durante il ripristino del fabbricato.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ l’indennizzo per la fermentazione anormale del foraggio, se assicurato, e per la folgorazione del bestiame, se assicurato, dovuta a guasto di impianti elettrici
- ✓ il rimborso delle spese di progettazione del fabbricato nonché degli oneri per la ricostruzione dello stesso in base alle disposizioni vigenti;
- ✓ l’indennizzo per i danni materiali e diretti causati dalla grandine a serramenti, vetrate e lucernari.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: danni da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici; danni da eventi atmosferici; danni elettrici ed elettronici, allagamenti, danni subiti alle merci in refrigerazione. Inoltre, possono essere acquistate anche le coperture relative al rischio locativo ed al ricorso terzi o locatari.

Sezione B – Furto

La Società, a seguito di furto e rapina, avvenuti nei locali dell’azienda:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti del contenuto e delle macchine, degli impianti e attrezzi, anche se di proprietà di terzi;
- ✓ indennizza i danni da guasti ai locali e da atti vandalici commessi dai ladri.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ l’indennizzo per i danni da furto e rapina di merci e attrezzature che possono trovarsi presso mercati, fiere e/o mostre;
- ✓ l’indennizzo per i danni indiretti, in caso di sinistro indennizzabile in termini di polizza.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: danni materiali derivanti da furto di macchine, attrezzi e impianti all’aperto.

Sezione C – Responsabilità civile

Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività dichiarata:

- ✓ tiene indenne l’Assicurato, quale civilmente responsabile di quanto questo sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi, per morte e lesioni personali, nonché per distruzione o danneggiamento di cose o animali.

Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società, a seguito di un infortunio subito dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento dell’attività lavorativa:

- ✓ tiene indenne l’Assicurato che sia in regola con gli obblighi di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
 - a fronte delle azioni di regresso o surroga esperite dall’INAIL e/o INPS;
 - ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nel punto precedente per morte e invalidità permanente.

Vi sono estensioni di garanzia sempre operanti, quali:

- ✓ proprietà e conduzione degli immobili e dei terreni dell’azienda;
- ✓ lavorazioni agricole in genere;
- ✓ smercio e degustazione di generi di produzione dell’azienda;
- ✓ responsabilità civile prodotti;
- ✓ proprietà ed uso di macchine agricole.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere le coperture R.C.T. e R.C.O. ad ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo è possibile includere la responsabilità civile derivante dall’allevamento del bestiame, dall’esercizio di servizi di ristorazione ed ospitalità, nonché la responsabilità civile prodotti e spese per ritiro prodotti.

Responsabilità civile vita privata

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata:

- ✓ tiene indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile a fronte dei danni involontariamente arrecati a terzi, per morte e lesioni personali, nonché per distruzione o danneggiamento di cose o animali.

Sezione D – Tutela Legale

La Società, a seguito di controversie legate all'attività agricola:

- ✓ rimborsa le spese legali nel caso in cui l'Assicurato: i) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; ii) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, commesso dagli Assicurati nello svolgimento dell'attività agricola; iii) debba presentare per opposizioni contro l'Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Inoltre nei casi di: iv) pretese al risarcimento di danni extracontrattuali per fatti illeciti di terzi, nonché resistere alle pretese avanzate da terzi; v) controversie individuali relative a rapporti di lavoro con i dipendenti, nonché nascenti da inadempienze contrattuali; vi) vertenze contrattuali con i Clienti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero di crediti.

SOMME ASSICURATE/MASSIMALI

La Società indennizza l'Assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal Contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

La garanzia non opera per i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

Sezione A – Incendio

- ✗ causati da eventi socio-politici e naturali "estremi" (es., guerre, terrorismo, occupazioni, terremoti, alluvioni, frane, ecc.);
- ✗ causati da fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- ✗ causati da eventi atmosferici, allagamenti;
- ✗ subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno o di mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata.

Sezione B – Furto

- ✗ commessi ed agevolati con dolo o colpa grave del Contraente/Assicurato, da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate e dei locali che le contengono.

Sezione E - Responsabilità civile

R.C.T.

Sono esclusi i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

- ✗ da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- ✗ cagionati da veicoli a motore soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- ✗ alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- ✗ alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate scaricate, nonché alle scorte vive o morte del fondo;
- ✗ alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ✗ relativi ad interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di

attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi;

- ✗ derivanti dall'esecuzione di lavori agricoli per conto terzi al di fuori dell'azienda agricola assicurata;
- ✗ derivanti dall'esercizio di attività agrituristiche;
- ✗ derivanti dall'esistenza e dall'allevamento di bestiame e dalla proprietà e dall'uso di impianti a fune;
- ✗ ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente/Assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante; iii) le persone che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

R.C.T. - R.C.O.

Sono esclusi i danni:

- ✗ da organismi geneticamente modificati (O.G.M.), da encefalopatia spongiforme bovina (B.S.E.);
- ✗ di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto.

Responsabilità civile vita privata

Sono esclusi i danni:

- ✗ dalla pratica di qualunque sport, comprese le relative gare ed allenamenti, praticato a livello professionistico o semi-professionistico, nonché di quelli comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, aeromodellismo radiocomandato, paracadutismo e sport aerei in genere.

Sezione F – Tutela Legale

La garanzia è esclusa per controversie:

- ✗ relative a materia fiscale ed amministrativa, salvo dove previsto in polizza;
- ✗ per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✗ riferibili a beni immobili non indicati in polizza ove viene svolta l'attività;
- ✗ derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- ✗ relative alla compravendita immobiliare o alla permuta di immobili.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

- ! **Sezione A – Incendio:** danni indiretti relativi al fabbricato e contenuto: limite di indennizzo del 15% con il massimo di € 100.000; oneri di ricostruzione e urbanizzazione: limite di indennizzo 5% per un massimo di € 5.000; folgorazione del bestiame: franchigia di € 250.
- ! **Sezione B – Furto:** per i danni da guasti e atti vandalici, limite di indennizzo di € 3.000; danni da furto presso mercati, franchigia di € 250 e limite di indennizzo di € 1.500.
- ! **Sezione C – R.C.T. R.C.O.:** per l'R.C.O., franchigia di € 2.000. Per l'assicurazione R.C.T. in relazione ai danni derivanti dalla proprietà o dall'utilizzo degli immobili che costituiscono l'azienda, franchigia di € 250 e massimale di € 250.000; in caso di interruzione o sospensione dell'attività, uno scoperto del 10% sulla somma assicurata con un minimo di € 500 a carico dell'Assicurato ed un massimale di € 100.000.

! Sezione D – Tutela Legale: per opposizione avverso sanzioni amministrative, valore minimo della sanzione pari o superiore a € 1.000; limite di € 1.000 per le controversie da inadempienze contrattuali; per le vertenze contrattuali con i clienti, limite di 2 denunce di sinistro per anno assicurativo.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sez. A – Incendio, Sez. B – Furto:** valgono sul territorio italiano. Le cose assicurate si intendono garantite nelle ubicazioni indicate in polizza
- ✓ **Sezione C – R.C.T. e R.C.O.:** vale per il territorio europeo. Relativamente a viaggi per trattative d'affari e partecipazione a convegni, mostre e fiere e per la rivalse da parte degli Istituti assicurativi di legge vale per il mondo intero.
- ✓ **Sezione D – Tutela Legale:** nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale, la copertura è valida in tutti gli Stati d'Europa ed inoltre ai Paesi Extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, sempreché il Foro competente ove procedere si trovi in quei territori; in caso di vertenze contrattuali vale in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco ed in Svizzera; in tutte le altre ipotesi vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; darne avviso scritto alla Società o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni da quando ne hai avuto conoscenza; presentare denuncia all'Autorità competente per furto o eventi di natura presumibilmente dolosa; inviare alla Società una copia di tale denuncia e l'elenco dettagliato dei danni subiti; conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi. Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge. Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. In caso di frazionamento mensile è obbligatorio il pagamento tramite procedura SDD - SEPA Direct Debit.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del Contraente/Assicurato: nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale o poliennale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.